



Direttive concernenti l'ammissione e l'esclusione dalla scuola in caso di malattie infettive

Il **15 marzo 2011** il Medico cantonale ha emanato le nuove “**Direttive concernenti l'ammissione e l'esclusione dalla scuola in caso di malattie infettive**”.

Queste direttive annullano e sostituiscono le precedenti direttive del 3 ottobre 2003

Malattia	Durata dell'esclusione dalla scuola	
	Caso indice	Persone conviventi o persone della stessa classe del caso indice
Angina da streptococchi o scarlattina	Fino a 24 ore dopo l'inizio della terapia antibiotica Senza terapia antibiotica esclusione fino a guarigione clinica, non prima di 14 giorni	Nessuna esclusione
Foruncolosi (ascessi cutanei da MRSA comunitario)	Esclusione fino a risoluzione clinica dalle lezioni di educazione fisica Esclusione dalla classe secondo parere del medico curante	Nessuna esclusione
Impetigine: infezioni cutanee batteriche da streptococchi e stafilococchi	Fino a 24 ore dopo l'inizio della terapia antibiotica Senza antibiotici esclusione fino a guarigione clinica	Nessuna esclusione
Infezione invasiva da meningococco*	Il caso indice è ricoverato in ospedale	Nessuna esclusione Profilassi antibiotica e vaccinazione delle persone a stretto contatto secondo le indicazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica

Morbillo*	4 giorni dall'inizio dell'esantema	Nessuna esclusione se vaccinati con 2 dosi Se insufficientemente o non vaccinati, esclusione per 18 giorni delle persone conviventi con il caso indice, contatti stretti o persone della stessa classe Rientro possibile dopo la vaccinazione se eseguita entro 72 ore dal primo contatto con il caso indice Vaccinazione sempre raccomandata
Parotite epidemica	Fino a guarigione clinica	Nessuna esclusione Valutare la vaccinazione
Pertosse	6 giorni dall'inizio della terapia antibiotica Senza terapia antibiotica: 21 giorni	Esclusione per almeno 14 giorni dall'ultimo contatto delle persone conviventi del caso indice se non adeguatamente vaccinati e a contatto con bambini sotto l'anno di età Valutare la profilassi antibiotica per i contatti a rischio Valutare la vaccinazione
Rosolia*	5 giorni dall'inizio dell'esantema	Nessuna esclusione Valutare la vaccinazione
Tifo addominale* (S. typhi)	Esclusione fino a 3 culture di feci negative (secondo indicazione del Medico cantonale)	Secondo indicazione del Medico cantonale Istruzione sulle misure d'igiene
Tubercolosi polmonare aperta (microscopia positiva)*	Esclusione e riammissione secondo disposizioni specifiche del Medico cantonale	Nessuna esclusione Indagine ambientale
Varicella	Nessuna esclusione	Informazione all'interno di istituti con bambini immunosoppressi, prematuri e personale non immune. Il decorso della malattia è più grave nel bambino sotto l'anno di età oltre che nell'adulto
* malattie soggette a dichiarazione obbligatoria ai sensi dell'Ordinanza sulla dichiarazione		

- *La riammissione alla scuola dopo morbillo, parotite epidemica, pertosse, rosolia e tifo addominale è subordinata alla presentazione di un certificato medico rilasciato da un medico autorizzato all'esercizio della professione in un Cantone svizzero. Il certificato deve indicare che il periodo di esclusione previsto dalla presente direttiva è stato rispettato e che le eventuali misure sono state attuate.*

- *In caso di dubbio nell'interpretazione del certificato o di incertezza in singoli situazioni, il direttore o il docente responsabile della sede scolastica può chiedere l'intervento del medico scolastico.*
- *La decisione ultima compete al medico scolastico.*
- *Contro le decisioni del medico scolastico è data facoltà di ricorso al Medico cantonale. Lo stesso non ha effetto sospensivo.*
- *L'esclusione dalla scuola per malattie trasmissibili gravi ma rare avviene secondo disposizioni specifiche del Medico cantonale. Sono considerate malattie trasmissibili gravi ma rare: antrace, colera, difterite, febbri emorragiche, peste, poliomielite, influenza A (HxNy) nuovo tipo e sub-tipo e malattie infettive emergenti.*
- *Le direttive e le raccomandazioni emanate dall'Ufficio federale della sanità pubblica per il contenimento delle malattie trasmissibili sono applicabili anche in Ticino secondo decisione del Medico cantonale.*